

DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU “MINI-CREDITI”

In sede di determinazione del reddito d'impresa del periodo d'imposta 2015, quali criteri devono essere seguiti per la deducibilità delle perdite su “mini-crediti”?

Risposta

La fattispecie è disciplinata dall'**art. 101, co. 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917**, secondo cui gli elementi certi e precisi della perdita su crediti si ritengono automaticamente sussistenti “quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito”. Al fine di accedere al beneficio della deducibilità, è, quindi, necessario che il credito da cui è derivata la perdita soddisfi, congiuntamente, due condizioni:

- il **termine di scadenza** del proprio pagamento è **decorso da almeno sei mesi**;
- è di **modesta entità**, ovvero non supera l'importo di euro 5.000 per le imprese di più rilevante dimensione – individuate a norma dell'art. 27, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 – ed **euro 2.500** negli altri casi.

Qualora le predette soglie siano rispettate, è altresì necessario, ai fini della deduzione dal reddito d'impresa, che la perdita sia stata imputata a conto economico: l'**art. 101, co. 5-bis, del Tuir** – introdotto dall'art. 13, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, con effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015 – stabilisce, con riguardo ai crediti di modesta entità, che “la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel **periodo di imputazione in bilancio**, anche quando detta imputazione avvenga in un **periodo di imposta successivo** a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli **elementi certi e precisi** [...] sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio”.

Tale regola di deducibilità è **applicabile anche ai crediti il cui semestre di anzianità sia maturato anteriormente all'esercizio 2012**, e la cui perdita sia imputata a conto economico – in ossequio ai corretti principi civilistici e contabili – nel periodo amministrativo 2015 (o successivi): la sussistenza dei requisiti che qualificano i crediti come di modesta entità rappresenta un *dies a quo* per la deduzione della perdita su

crediti, esplicando, pertanto, i propri effetti pure nel caso in cui **la scadenza dei 6 mesi si sia verificata nel 2015** (oppure in un periodo amministrativo futuro) e l'imputazione a conto economico, anche sotto forma di svalutazioni, sia già stata effettuata precedentemente (C.M. 4 giugno 2014, n. 14/E, par. 5).

Esempio

La Alfa s.r.l., **impresa di non rilevanti dimensioni**, presenta, nei confronti del medesimo debitore, due crediti derivanti da un contratto di somministrazione del valore nominale, rispettivamente, di euro 800 ed euro 1.000 scaduti da almeno 6 mesi al termine del periodo d'imposta 2015, ed un altro credito di euro 1.200 per il quale tale requisito temporale risulterà verificato soltanto nell'anno 2016.

Nell'esercizio 2015, l'impresa, **in assenza di imputazione a conto economico**, non deduce la perdita di euro 1.800, con l'effetto che nel 2016 potrà dedurre sia la perdita di euro 1.800 – relativa ai crediti la cui modesta entità, ed avvenuta scadenza da almeno 6 mesi, è già stata verificata nel 2015 – che quella riferita al credito di euro 1.200, purchè risulti soddisfatta la condizione dell'imputazione a conto economico (art. 101, co. 5-bis, del Tuir). A questo proposito, si ricorda che la **C.M. 1 agosto 2013, n. 26/E** ha precisato che per **“previa imputazione a conto economico”** si intende anche il caso della **svalutazione contabile che non sia stata dedotta fiscalmente**, coerentemente con quanto previsto nella **C.M. 20 giugno 2012, n. 26/E**. Conseguentemente, nell'ipotesi di svalutazione dei crediti di modesta entità, imputata a conto economico in esercizi precedenti e non dedotta, la corrispondente perdita rileva fiscalmente dal periodo d'imposta in cui **risulta decorso il termine di sei mesi** previsto dall'art. 101, co. 5, del D.P.R. n. 917/1986.